

# COMUNE DI GIARRE

PROVINCIA DI CATANIA

SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPRENDENTI IL COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA TEATRALE E LA RIQUALIFICAZIONE DI VARIE STRADE COMPRESI NEL CONTRATTO DI QUARTIERE II "TEATRO AL CARMINE".

## Art.1

Il Comune di Giarre (partita IVA 00468980875) rappresentato nella persona del dirigente Dott. Ing. Giuseppa Rita Leonardi, che d'ora in poi sarà indicato semplicemente «l'Amministrazione», affida a \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_: nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, iscritto all'Albo Professionale degli Architetti/Ingegneri della Provincia di \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_ - P.IVA \_\_\_\_\_, chiamato d'ora in avanti "il professionista", l'incarico della redazione della progettazione definitiva/esecutiva opere di urbanizzazione comprendenti il completamento della struttura teatrale e la riqualificazione di varie strade compresi nel Contratto di Quartiere II "Teatro al Carmine".

L'Amministrazione sin da ora dà mandato al professionista che si obbliga a redigere il progetto definitivo per l'acquisizione dei pareri necessari, così come individuati nel Testo della Legge 109/1994 coordinato con le norme della L.R. 7/2002 e L.R. 7/2003 e ss.mm.ii..

Costituisce patto espresso ed essenziale che l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva rimane espressamente condizionato al perfezionamento degli atti propedeutici alla realizzazione dell'opera.

In ogni caso il presente disciplinare è propedeutico all'incarico di progettazione definitiva/esecutiva, quest'ultima se necessaria, ai sensi del D.lgs 494/96 e s.m.i., che con il presente disciplinare si intendono affidate alle condizioni prescritte dalla legge regionale n. 7/2002, dalla legge regionale n. 7/2003 e ss.mm.i. e dal D.P.R. n. 554/99.

## Art. 2

L'incarico viene conferito ai sensi del comma 13, art. 17, Testo della Legge 109/1994 coordinato con le norme della L.R. 7/2002 nonché della L.R. 07/2003 e ss.mm.ii..

Per l'espletamento delle prestazioni di cui al precedente art. 1, il professionista, previa autorizzazione e successivo incarico dell'Amministrazione potrà avvalersi della consulenza di ulteriori professionalità, anche coaffirmatari con assunzione di responsabilità, ove occorra ai sensi di legge, siano essi professionisti che società e/o enti ed istituti di ricerca ed elaborazione dati, qualificati ed esperti in relazione alle prestazioni

da fornirsi con riferimento ai diversi settori professionali (economia, geologia, geotecnica, ambiente, prestazioni specialistiche introdotte dalla L. 109/94, coordinatore in materia di sicurezza nei cantieri, misura e contabilità, ricerche ed analisi statistiche e socio-economiche-finanziarie, etc..) comunque legati all'intervento in oggetto e con il suo finanziamento, nonché del personale in aiuto necessario per il puntuale ed esatto espletamento dell'incarico ed il migliore adempimento di quanto necessario e richiesto, nonché per le prestazioni specialistiche che dovessero rendersi necessarie per la completa definizione del progetto dei lavori in epigrafe, senza che ciò possa costituire estensione di incarico o conferimento di incarico in collegio e comunque senza che ciò possa per qualsiasi ragione costituire aggravio economico alcuno o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione, oltre quelli nei confronti del professionista discendente dal presente disciplinare e sempre che gli importi per tale prestazione siano previste tra le somme a disposizione del progetto.

### **Art. 3**

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione. Esso resta obbligato alla osservanza delle norme del Regolamento d'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici di cui al testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n.7, nonché della ulteriore normativa in materia di opere pubbliche vigente nell'ambito della Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni

Inoltre nella redazione del progetto devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari specificatamente in materia di opere oggetto del presente disciplinare, per progettazione, ed in particolare quelle contenute nel D.M. 21 gennaio 1981 e successive eventuali integrazioni e modifiche concernente «Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione».

Sia nello studio che nella compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, giusta le norme per la compilazione dei progetti di cui al DPR 554/99 ed in base alle altre disposizioni che impartirà in proposito l'Amministrazione.

Fermo restando quanto sopra espresso, il professionista è tenuto alla presentazione del progetto, in osservanza a quanto previsto dal Testo della Legge 109/1994 coordinato con le norme della L.R. 7/2002 e L.R. 7/2003 e successive modifiche ed integrazioni per il livello progettuale definitivo ed esecutivo.

#### **Art. 4**

Ai sensi del comma 5, art. 30, del Testo della Legge 109/1994 coordinato con le norme della L.R. 7/2002 e L.R. 7/2003, all'atto della consegna del progetto esecutivo il professionista produrrà la dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata contenente l'impegno di rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati, che avrà decorrenza dalla data di inizio dei lavori e termina alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

#### **Art. 5**

Il professionista è tenuto a presentare all'Amministrazione il progetto definitivo, completo di ogni allegato, in originale e n.4 copie, entro giorni \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) dalla data in cui viene notificata l'avvenuta sottoscrizione del presente disciplinare.

Il professionista è tenuto a presentare all'Amministrazione il progetto esecutivo, completo di ogni allegato, in originale e n.4 copie, entro giorni \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) dalla data in cui viene notificata l'avvenuta acquisizione del finanziamento dell'opera sul progetto definitivo.

In relazione ai contenuti del comma 13, dell'art. 17, del Testo della Legge 109/1994 coordinato con le norme della L.R. 7/2002 e L.R. 7/2003, l'incarico di progettazione, in relazione alle varie fasi, si intende espletato a seguito dell'avvenuta approvazione tecnica del progetto da parte del Responsabile del Procedimento e comunque al termine di 45 gg dalla data di consegna del progetto.

Il professionista, nel rispetto del comma 21, dell'art. 17, del Testo della Legge 109/1994 coordinato con le norme della L.R. 7/2002 e L.R. 7/2003, previa autorizzazione e successivo incarico dell'Amministrazione potrà avvalersi della collaborazione responsabile di consulenti e soggetti imprenditoriali per studi ed accertamenti, quali ad esempio esplorazioni del suolo edificatorio, indagini e studi geologici, geotecniche, prestazioni specialistiche introdotte dalla legge 109/94, coordinatore in materia di sicurezza nei cantieri, indagini chimico fisiche, batteriologiche, autorizzazioni, permessi, accertamenti, ecc., competenti a pubblici uffici o affidati ad altri enti o professionisti, indispensabili per la redazione completa del progetto. Qualora la presentazione degli elaborati del progetto venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata una penale pari allo 0,2% (zero e due decimi percentuali) dell'onorario per competenze tecniche progettuali per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso. Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 120 (centoventi), l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso di spese, relativi all'opera eventualmente svolta.

#### **Art. 6**

Il professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari, e che ad essi competono, per la definitiva approvazione del progetto stesso da parte degli uffici ed enti competenti, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per rimborso spese. Qualora le modifiche, ecc. comportino cambiamenti nella impostazione progettuale (cambiamenti del suolo edificatorio o della sua originaria conformazione, cambiamenti di tracciato, di manufatti importanti o di altro) determinate da nuove o mutate esigenze autorizzate dall'Amministrazione, intervenute successivamente alla data di presentazione all'Amministrazione del progetto definitivo o esecutivo, al professionista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 15.

#### **Art. 7**

I prezzi unitari delle categorie di lavoro previste in progetto saranno quelli del prezzario regionale, di cui all'art. 31 della legge regionale 10 agosto 1978, n.35 e successive eventuali modifiche ed integrazioni, vigenti alla data di presentazione del progetto. Per le categorie di opere non contemplate nel suddetto prezzario o per eventuali scostamenti di prezzo, resi indispensabili da obiettive ragioni, i relativi prezzi unitari dovranno essere giustificati con apposite analisi i cui costi elementari saranno quelli di mercato corrente alla medesima data di presentazione del progetto.

#### **Art. 8**

Gli onorari per lo studio e la redazione del progetto sono così determinati:

1. per la redazione del **progetto definitivo** spetterà al professionista un compenso per onorario, spese e compensi accessori in €. ...., oltre IVA e oneri previdenziali dovuti per legge;
2. per la redazione del **progetto esecutivo** spetterà al professionista un compenso per onorario, spese e compensi accessori in €. ...., oltre IVA e oneri previdenziali dovuti per legge.

Il compenso, pari a quello di aggiudicazione del relativo incarico ottenuto applicando il ribasso dello \_\_\_\_\_ offerto sull'importo presuntivo a base d'asta di € \_\_\_\_\_, sarà determinato in conformità al D.M. 04 aprile 2001 e, per quanto in esso non disciplinato, alla legge 2 marzo 1949 n. 143 e sue modifiche ed integrazioni; i suddetti costi saranno computati tra le spese tecniche del progetto.

L'onorario è desunto, a seconda delle varie classi e categorie di opere, dalle tabelle A, Id, IIIc e VIa, allegate al D.M. 4 aprile 2001 ed E allegate alla legge 2 marzo 1949, n. 143, che disciplinano le modalità di determinazione degli onorari per le prestazioni

professionali dell'ingegnere ed architetto, e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti.

Agli effetti della determinazione dell'onorario, le opere verranno suddivise nelle classi e categorie di cui all'art. 14 della legge 2 marzo 1949, n. 143. Gli onorari, ai sensi del medesimo art. 14 verranno commisurati separatamente sugli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente e quale metodo di calcolo dell'onorario trova applicazione l'art. 5 del D.M. 4 aprile 2001.

L'importo definitivo per la liquidazione delle competenze professionali andrà commisurato ai consuntivi lordi delle varie classi e categorie dell'opera, come indicato all'art.15 della tariffa professionale vigente, compresi gli incrementi di costo derivanti dall'applicazione del prezzo chiuso.

Nel caso che il progetto preveda ripetizione di opere complete per tipologia e caratteristiche costruttive identiche, e senza che il complesso d'insieme richieda speciali cure di concezione, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21 agosto 1958, l'importo da prendere a base della liquidazione dell'onorario è quello di una sola opera aumentata dagli importi delle opere ripetute, ridotti, questi ultimi, ad una aliquota di quelli effettivi che potrà variare da 1/5 ad 1/2 a seconda delle loro caratteristiche e della loro importanza.

In ogni caso i compensi da liquidare come sopra determinati non potranno eccedere la misura massima di €. 100.000,00

#### **Art. 9**

Il recesso dall'incarico da parte del professionista, nella fase di progettazione, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

#### **Art. 10**

A rimborso delle spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio dal professionista e dal suo personale di aiuto, per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui alla presente convenzione, nonché delle altre spese di qualunque natura incontrate, si provvede ai sensi del D.M. 4 aprile 2001.

Tutte le altre spese necessarie per la compilazione del progetto restano a completo carico del professionista.

#### **Art. 11**

Oltre al rimborso spese di cui all'art.10 ed alla corresponsione dell'onorario di cui all'art.8, null'altro spetta al professionista a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui all'art.1 della presente convenzione. Tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico dello stesso.

#### **Art. 12**

Le somme per onorario e spese dovute per lo studio e la redazione del progetto di cui alla presente convenzione, verranno corrisposte al professionista successivamente al perfezionamento di tutti gli atti propedeutici alla realizzazione dell'opera.

Considerato che per tale incarico, il professionista, previa autorizzazione e successivo incarico di questa Amministrazione, potrà avvalersi della collaborazione e/o consulenza di altre professionalità, il medesimo professionista potrà richiedere che aliquote del compenso vengano direttamente erogate ad altri professionisti e/o società cofirmatari o collaboratori. In tal caso, il professionista incaricato provvederà a comunicare ed inviare all'Amministrazione i nominativi e le fatture dei soggetti a cui dovrà essere corrisposto il pagamento. In tal senso si chiarisce che l'Amministrazione resta estranea a qualsiasi rapporto che il professionista incaricato possa stabilire con le altre professionalità e tale pagamento avrà luogo esclusivamente per venire incontro alle esigenze di carattere fiscale manifestate dal professionista. Comunque senza che ciò possa per qualsiasi ragione costituire aggravio economico alcuno o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione oltre quelli a carico del professionista discendenti dal presente disciplinare

#### **Art. 13**

Per la compilazione di progetti stralcio, nel caso che gli onorari e spese del progetto generale vengano inizialmente pagati per intero, valgono le seguenti norme per la compilazione dei progetti di stralcio del progetto generale esecutivo redatto dal progettista, che vengano richiesti all'Amministrazione, successivamente alla presentazione del progetto generale. In tal caso, sarà corrisposto al professionista un compenso pari al 25% della percentuale complessiva dell'importo del progetto di stralcio, applicato sull'importo dello stralcio stesso.

#### **Art. 14**

Ai sensi dell'art.16 della legge 02.03.1949 n.143 gli onorari e spese di progetto di cui alla tabella A della tariffa sono dovuti per l'intero del livello di progettazione affidata, anche quando, in relazione alla tipologia dell'opera ed alle richieste del Responsabile del Procedimento, non siano eseguite del tutto e/o parzialmente alcune operazioni.

#### **Art. 15**

L'Amministrazione avrà facoltà di fornire al professionista tipi, disegni, rilievi ed altri elaborati di competenza del professionista, che facilitino il suo compito, per la redazione del progetto. Nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, sull'onorario delle relative prestazioni, sarà effettuata la riduzione del 5%.

#### **Art. 16**

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta, semprechè non venga, in definitiva, modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica o architettonica, o nei criteri informativi essenziali.

#### **Art. 17**

L'Amministrazione potrà affidare sin dall'inizio lo studio e la compilazione del progetto di parti speciali di un'opera a professionista diverso da quello incaricato dello studio del progetto generale dell'opera.

In tal caso il professionista, su richiesta dell'Amministrazione, resta obbligato a mantenere i necessari contatti con l'incaricato della progettazione delle parti speciali, includendo inoltre nella stima generale la valutazione della relativa spesa. Ai fini del computo dell'onorario spettante al professionista incaricato del progetto generale, l'importo di questi ultimi sarà diminuito dell'80% dell'importo delle opere studiate dal progettista specializzato.

#### **Art. 18**

La liquidazione di compensi spettanti al professionista avverrà su presentazione della parcella vistata dal consiglio dell'ordine professionale.

#### **Art. 19**

Tutte le controversie che possono sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello di cui fu notificato il provvedimento amministrativo, demandate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

#### **Art. 20**

Sono a carico del professionista tutte le spese del presente atto e le consequenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Restano a carico dell'Amministrazione le somme da corrispondere all'ordine professionale per il rilascio del parere sulla parcella, nonché quelle dovute al professionista ai sensi dell'art.10 della legge 3 gennaio 1981 n.6, l'I.V.A. professionale e quant'altro dovuto per legge.

#### **Art. 21**

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

- a) Il Dirigente –RUP , nella qualità come sopra e per ragioni della carica ricoperta presso la sede Comunale;
- b) Il professionista ....., in..... via .....

**Art. 22**

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento al D.M. 04 aprile 2001 e, per quanto in esso non previsto, alla legge 2 marzo 1949 n. 143 e sue modifiche ed integrazioni ed aggiornamenti.

**Art. 23**

La presente convenzione é senz'altro impegnativa per il professionista, mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione degli Organi competenti.

Giarre, lì \_\_\_\_\_

IL PROFESSIONISTA

IL DIRIGENTE III AREA LL.PP. -RUP